

CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA PER UN CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO AFFERENTE AL PARCO AUTOVEICOLI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO.

Art.1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, chiavi in mano, di un carrello elevatore elettrico rispondente alle caratteristiche riportate al successivo articolo 2. L'importo complessivo a base di gara per la fornitura ammonta a euro 26.000,00 oltre al 22% per IVA.

Tale importo è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per la consegna, franco magazzino provinciale, del carrello elevatore oggetto della presente fornitura, con la formula chiavi in mano, ovvero: messa in strada, certificato d'origine, spese di trasporto, spese per formazione operatori ed ogni altra spesa accessoria inclusa.

Art. 2 – CARATTERISTICA DELLA FORNITURA

Quantità richiesta: numero uno carrello elevatore completo di batteria e carica batteria.

Detto carrello deve avere le seguenti specifiche tecniche:

- ingombro minimo castello di sollevamento non superiore a mm. 2500;
- lunghezza forche mm. 1200;
- sollevamento forche maggiore di mm. 3250 in elevazione;
- portata 18 q.li;
- traslatore laterale;
- trazione anteriore;
- tipo di guida : seduto;
- n. 4 ruote superelastiche;
- 2 fari;
- tettuccio superiore;
- tensione batteria: 48 V/Ah;
- servosterzo completamente idraulico;
- freni a disco a bagno d'olio;
- comandi idraulici a minileve;

Dovrà essere fornita dichiarazione di origine, certificato di conformità e di omologazione nonché manuale di uso e manutenzione; inoltre dovrà essere prodotta garanzia di tutti i componenti la macchina pari a 12 mesi.

La ditta aggiudicataria in via provvisoria entro il termine che sarà indicato dalla stazione appaltante dovrà produrre le schede tecniche del mezzo proposto in fornitura, con l'indicazione di marca, modello e codice prodotto, e tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti. Le specifiche tecniche sono formulate in ottemperanza all'art. 68 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: vige quindi l'equivalenza tecnica che consente il libero accesso degli operatori economici in regime di piena concorrenza.

Art. 3 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

La validità dell'offerta è di 120 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta.

Art. 4 – ORDINE, TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA

L'ordine sarà inoltrato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di partecipazione alla gara. In occasione dell'ordine la Provincia di Sondrio fornirà alla ditta tutti i recapiti necessari per le attività tecniche ed amministrative relative alla gestione della fornitura.

Il carrello dovrà essere consegnato a cura e spese della ditta fornitrice presso la sede dell'officina provinciale in via Papa Giovanni XXIII a Sondrio.

Sono a carico dell'appaltatore i rischi per i danni e deterioramenti verificatosi durante il trasporto dello stesso fino al luogo di consegna.

Il termine ultimo per la consegna del carrello elevatore, è fissato in giorni 90 naturali dalla data di ricevimento dell'ordine.

Art. 5 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il fornitore è responsabile per infortuni, danni arrecati a persone o cose per fatto proprio o dei suoi dipendenti, collaboratori o incaricati, nell'esecuzione della presente fornitura e per i relativi adempimenti; con assoluto esonero della Provincia di Sondrio da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il fornitore assume altresì l'obbligo di garantire alla Provincia di Sondrio la proprietà dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte a tutte le azioni o pretese al riguardo.

Art. 6 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

A consegna avvenuta la Provincia di Sondrio provvederà alla verifica della fornitura riscontrandola in riferimento a quanto richiesto e, in caso positivo, emetterà il nulla osta alla liquidazione.

Art. 7 – PENALITA'

Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta fornitrice, la quale si impegna per il ripristino delle clausole contrattuali; per ognuna delle suddette inosservanze sarà applicata una penale pari a euro 200,00.

In caso di ritardi nella consegna della fornitura rispetto ai termini ed alle modalità concordate verrà applicata alla ditta la penalità di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra esposte, verranno contestati per iscritto alla ditta che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di tre giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della provincia di Sondrio, ovvero non vi sia risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Sarà inoltre esperita l'azione di risarcimento del danno per le eventuali maggiori spese che la Provincia di Sondrio ha o dovrà sostenere. L'ammontare delle penalità verrà computato a debito della ditta aggiudicataria. La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligo per il quale si è resa non ottemperante, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui la ditta incorra in più di due contestazioni formulate per iscritto, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con riserva di risarcimento danni.

Art. 8 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura viene effettuato a mezzo di mandato diretto intestato alla ditta nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il suddetto termine di pagamento è da considerarsi sospeso nel caso la fattura (o richiesta di pagamento) sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC.

Nel caso che l'esito della suddetta verifica, da parte degli enti competenti, risulti in ritardo rispetto al termine di cui sopra, il pagamento oltre i 30 giorni di cui al primo capoverso e non è imputabile Alla Provincia di Sondrio.

Art.9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta fornitrice si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'art. 3 della legge stessa.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a :

1 – comunicare alla Provincia di Sondrio gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN.

2 – indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia è esclusivamente quello di Sondrio.

Art. 11- DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non contemplato dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.